

DISCIPLINARE PER LA EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO PER BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI (DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. DEL)

ART.1 OGGETTO - FINALITA'-RIFERIMENTI NORMATIVI

1. Il presente disciplinare esplicita le procedure da osservare per la erogazione del contributo a fondo perduto per l'abbattimento di barriere architettoniche negli edifici privati.
2. Tale disciplinare esplicita altresì tutti gli interventi diretti ad eliminare gli impedimenti fisici che ostacolano la vita relazionale dei disabili, definiti comunemente "barriere architettoniche" e dettagliatamente specificati dall'art.2 del D.M. 236/1989 e riportati dal DPR 503/1996 art.1 c.2.
3. Le disposizioni in esso contenute sono correlate alla Legge 9 gennaio 1989 n.13, al D.M. 236/1989 e alla Circolare del Ministero Lavori Pubblici 22 giugno 1989 n.1669/U.L. esplicativa della legge 13/1989, nonché a tutta la normativa, anche regionale, che disciplina tale materia.

ART.2 SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE DOMANDA DI CONTRIBUTO

1. Possono presentare domanda di contributo le persone disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti di carattere fisico o di carattere sensoriale o di carattere cognitivo, ivi compresa la cecità, che siano cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari, purché aventi diritto secondo normativa vigente, con residenza anagrafica avente carattere stabile e abituale negli edifici interessati dagli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche; in luogo della persona disabile sono legittimati a presentare domanda anche gli eventuali tutori, curatori o amministratori di sostegno della persona disabile.

ART.3 INTERVENTI AMMESSI A CONTRIBUTO

1. Ai fini dell'ammissibilità degli interventi si distinguono due distinti ambiti d'intervento ("funzioni"): spazio esterno e parti comuni" (si intende per "spazio esterno" l'insieme degli spazi esterni anche se coperti di pertinenza dell'edificio o degli edifici, ed in particolare quello interposto tra l'edificio o gli edifici e la viabilità, pubblico o ad uso pubblico; per "parti comuni" si intendono quelle unità ambientali che servono o che connettono funzionalmente più unità immobiliari; unità immobiliare": si intende una unità ambientale suscettibile di autonomo godimento ovvero un insieme di unità ambientali funzionalmente connesse, suscettibili di autonomo godimento; tali interventi sono finalizzati a garantire, nella misura più ampia possibile, l'autonomia del richiedente nello svolgimento delle attività residenziali, nonché a valorizzare le capacità residue del medesimo).
2. A ciascun richiedente, per una stessa funzione, può essere erogato un solo contributo, anche se la domanda può riguardare un insieme di opere funzionalmente connesse. Per opere funzionalmente connesse s'intende una pluralità di interventi volti a rimuovere più barriere che creano ostacolo alla stessa funzione (ad esempio un portone di ingresso troppo stretto e scale che impediscono l'accesso a soggetto non deambulante).
3. Qualora di un'unica funzione possano fruire più cittadini disabili, viene concesso un solo contributo e presentata una sola domanda.
4. Se le varie barriere ostacolano, invece, diverse funzioni (ad esempio assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile) il cittadino disabile può chiedere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuna di esse.
5. Le opere di modifica devono riguardare immobili i cui progetti di costruzione o di ristrutturazione sono antecedenti all'11/8/1989 (art.1 Legge 13/89 e D.M.LL.PP. 236/1989).

6. Qualora materialmente o giuridicamente non fosse possibile realizzare opere di modifica per le funzioni di cui al comma 1 in riferimento alle soluzioni indicate dal D.M. 236/1989, i contributi possono essere concessi anche per l'acquisto di beni mobili che, per caratteristiche funzionali risultino strettamente idonei al raggiungimento dei medesimi fini che si sarebbero perseguiti con l'opera non realizzabile (ad esempio montascale a cingoli, montascale a ruote) come espresso dall'art.18.30 del D.M. Sanità n.332 del 27/8/1999.

ART.4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

I soggetti legittimati, di cui all'art.2, possono presentare o spedire domanda a mezzo Pec per l'accesso al contributo con l'indicazione delle opere da realizzare e della spesa prevista entro il 1° marzo di ogni anno. La domanda, in carta da bollo (non essendo previste esenzioni dalle vigenti norme sulla imposta da bollo) redatta secondo il modello allegato al presente Disciplinare, dovrà pervenire entro la data di cui al precedente comma, al Protocollo del Comune corredata dalla documentazione, di seguito elencata:

- ☐ certificato medico in carta semplice, redatto e sottoscritto da qualsiasi medico attestante la disabilità e le patologie del richiedente e quali difficoltà alla mobilità ne discendono, con specificazione, ove occorre, che la disabilità si concreta in una menomazione o limitazione funzionale permanente;
- ☐ certificato ASL/INPS qualora il richiedente si trovi nella condizione di disabile riconosciuto dalla competente Azienda Unità Sanitaria Locale invalido totale con difficoltà di deambulazione, ove voglia avvalersi della precedenza prevista dal comma 4 dell'art.10 della L.13/1989, deve allegare anche la relativa certificazione della ASL;
- ☐ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47 in cui sia specificata l'ubicazione dell'immobile ove risiede il richiedente e su cui si vuole intervenire, l'indicazione della via o piazza e del numero civico, nonché del piano e dell'interno, qualora si tratti di un appartamento che occupa parte dell'immobile. Devono essere descritti succintamente gli ostacoli alla mobilità correlati all'esistenza di barriere o di assenza di segnalazioni. L'interessato deve, inoltre, dichiarare che le opere non sono già esistenti o in corso di esecuzione e il rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie oltre che del D.M. n.236 del 14/6/1989, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, e precisare se per le medesime opere gli siano stati concessi altri contributi da Enti Terzi, con specificazione degli importi;
- ☐ preventivo complessivo di spesa inerente le opere relative al superamento delle barriere architettoniche oggetto di richiesta di contributo, composto da computo metrico estimativo relativo alle eventuali lavorazioni edili e impiantistiche e dai preventivi relativi agli eventuali macchinari (ascensore, montascale, etc...) sottoscritti dalle ditte produttrici;
- ☐ relazione tecnica descrittiva con le soluzioni da adottare ed elaborati di progetto dei lavori – con dichiarazione di conformità alle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che al D.M. n.236 del 14/6/1989 fatte salve eventuali deroghe ai sensi dell'art.7, comma 5, del medesimo Decreto, da parte di tecnico iscritto all'Albo professionale, ai sensi dell'art.7, comma 3, del succitato decreto – 4 illustranti lo stato dei luoghi precedente all'intervento e quello previsto a seguito dell'intervento;
- ☐ verbale di assemblea condominiale di delibera dei lavori oggetto di richiesta (in caso di abbattimento delle barriere architettoniche sulle parti comuni condominiali), con le maggioranze previste dal Codice Civile, così come modificato dalla Legge n.220 dell'11/12/2012 “Modifica alla disciplina del condominio negli edifici”;



- ☐ autorizzazione del proprietario alla realizzazione degli interventi, nel caso di immobile in locazione;
- ☐ copia del titolo abilitativo, ove necessario ai sensi del D.P.R. 380/01;
- ☐ autorizzazione per la realizzazione di eventuali opere in deroga al D.M. n.236 del 14/6/1989 ai sensi dell'art.7, comma 5 del medesimo Decreto.

2. Possono essere destinatari del contributo i disabili stessi o coloro i quali abbiano a carico il portatore di handicap ai sensi dell'art.12 del DPR 22/12/1986 n.917, nonché il proprietario dell'immobile o il condominio ove risiedono i soggetti di cui all'art.1 che sostengono le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere e che abbiano sottoscritto la domanda di contributo unitamente al disabile per conferma e adesione. Nella domanda di contributo deve essere indicato il soggetto avente diritto al contributo, che deve identificarsi nel soggetto onerato delle spese per la realizzazione dell'opera. Questi può coincidere con il portatore di handicap presentatore della domanda qualora provveda egli stesso alle spese, ma possono essere anche coloro i quali abbiano a carico il portatore di handicap ai sensi dell'art.12 del DPR 22/12/1986 n.917, nonché il proprietario dell'immobile o il condominio ove risiedono i soggetti di cui all'art.1 che sostengono le spese di realizzazione degli interventi per l'eliminazione delle barriere che devono sottoscrivere unitamente al disabile la domanda per conferma e adesione.

3. Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio, nella domanda si deve indicare il nome dell'amministratore per i condomini ove è obbligatorio e del capo scala per gli altri in riferimento alla Legge n.220 dell'11/12/2012 "Modifica alla disciplina del condominio negli edifici".

ART. 5 PRIMO SOPRALLUOGO TECNICO

1. Dopo la presentazione della domanda, l'Ufficio preposto verificata la completezza della documentazione allegata alla domanda e la sussistenza in capo al richiedente dei requisiti per la concessione del contributo, procede a richiedere all'ufficio tecnico del Comune di Taviano un primo sopralluogo tecnico, per la valutazione della congruità della spesa prevista rispetto alle opere da realizzare, nonché per l'accertamento dell'inesistenza dell'opera e del mancato inizio dei lavori. Detto sopralluogo sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di I sopralluogo a firma del Responsabile del Procedimento, fatta salva la possibilità, di richiedere direttamente all'utente chiarimenti e integrazioni, sospendendosi, in tal caso, i tempi di effettuazione del I sopralluogo. In caso in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste dal Settore non venissero forniti nei termini indicati al richiedente, l'Ufficio tecnico comunicherà al Responsabile del Procedimento l'impossibilità ad effettuare il I sopralluogo. In conseguenza di tale comunicazione il Responsabile del Procedimento procederà a rigettare la domanda. I termini per ultimare il procedimento restano sospesi fino alla comunicazione dell'esito del I sopralluogo.

2. All'esito del primo sopralluogo il Responsabile del Procedimento comunica al richiedente l'ammissibilità della domanda, l'importo ritenuto congruo e le eventuali prescrizioni da osservare. In caso di diniego dovrà provvedere alla comunicazione di cui all'art.10 bis della Legge 241/90 e 6 s.m.i. Dopo l'avvenuto I sopralluogo e, conseguente comunicazione di ammissibilità della domanda, è possibile dar corso agli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche.

La comunicazione dell'ammissibilità della domanda non costituisce garanzia di attribuzione del contributo richiesto che dipenderà dalle risorse effettivamente disponibili e dall'esito del secondo sopralluogo successivo alla conclusione dei lavori.



ART.6 GRADUATORIA

1. Il competente settore, a seguito della comunicazione dell'ammissibilità della domanda di cui al precedente punto 2 dell'art. 5, inserisce gli aventi diritto in una graduatoria generale approvata con atto dirigenziale e affissa all'Albo Pretorio del Comune.
2. Il competente settore, annualmente, all'esito dell'assegnazione da parte della Regione Puglia delle somme di cui al fondo speciale per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati conseguente alla comunicazione del proprio fabbisogno economico, entro trenta giorni, assegna il contributo sulla base della graduatoria di cui al precedente punto, con precedenza per le domande presentate da portatori di handicap riconosciuti invalidi totali con difficoltà di deambulazione dalle competenti unità sanitarie locali e, in subordine, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande.
3. La ripartizione delle somme assegnate viene fatta con determina di accertamento in entrata dei fondi previsti dalla L. n.13 del 9/1/1989 e impegno della spesa in favore degli utenti ammessi al contributo secondo i criteri previsti all'art.10 comma 4 della legge 13/1989, comunicando, nel contempo, al richiedente avente diritto l'ammissione a contributo.
5. Nell'eventualità che l'utente svolga i lavori prima della comunicazione di cui al precedente punto 3, gli stessi saranno effettuati a suo rischio nell'incertezza che il contributo gli venga riconosciuto e/o erogato.

ART.7 EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. Il singolo contributo è quantificato secondo i criteri riportati al punto 4.11 della Circolare esplicativa Ministeriale – Ministero dei Lavori Pubblici del 22 giugno 1989, n.1669/U.L. sull'importo ammesso al contributo, fatte salve le modifiche eventualmente disposte dal Ministero così come segue:
 - spesa fino a 2.582,28 euro: il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta;
 - spesa da 2.582,28 a 12.911,42 euro: il contributo è aumentato del 25% della spesa effettivamente sostenuta- Esempio: per una spesa di 10.000 euro si calcolano: 2.582,28 euro + il 25% della differenza tra 10.000 e 2.582,28 (pari a 1.854,43), per un totale di 4.436,71 euro;
 - spesa da 12.911,42 a 51.645,69 euro: il contributo è aumentato del 5% della parte di spesa che supera lo scaglione precedente di 12.911,42 euro- Esempio: per una spesa di 40.000 euro, il contributo è pari 2.582,28 euro, più il 25% della differenza tra 12.911,42 e 2.582,28 (pari ad altri 2.582,28 euro), più il 5% della differenza tra 40.000 e 12.911,42, pari a 1.354,42; il totale è dato dalla somma 2.582,28 + 2.582,28 + 1.354,42 = 6.519 euro
2. Nel caso in cui il richiedente avesse percepito un altro contributo allo stesso titolo “abbattimento barriere architettoniche”, il contributo erogato dal Comune sarà calcolato sulla effettiva spesa residua non coperta da altri contributi specifici, come riportato al punto 4.12 della citata Circolare ministeriale. Pertanto, sulla parte residua la quantificazione del contributo massimo erogabile sarà calcolata secondo i suindicati criteri previsti al punto 4.11 della citata Circolare.
3. L'Ufficio competente, sulla base dei fondi accreditati dalla Regione di cui alla legge 13/89, individua, nell'ambito della predetta graduatoria, i soggetti che nell'anno potranno avere diritto a contributo e comunica al richiedente avente diritto l'ammissione del contributo, nonché il termine di sei mesi dalla comunicazione di finanziamento entro il quale dovrà essere presentata la documentazione di seguito riportata:
 - ☐ comunicazione di ultimazione dei lavori, a firma del richiedente, redatta secondo il modello allegato, con la documentazione ivi prevista;



- ☐ fatture quietanzate entro l'importo della somma ritenuta congrua dal Settore Manutenzione Alloggi con intestazione al soggetto onerato della spesa, descrizione analitica delle opere realizzate e indirizzo dell'immobile ove le opere sono state eseguite;
- ☐ eventuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nuovo amministratore pro-tempore (in caso di sostituzione durante la realizzazione dei lavori);
- ☐ dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del DPR 445/2000 art.47, a firma del richiedente, redatta secondo il modello allegato, attestante la realizzazione dei lavori e la conformità delle opere realizzate alle vigenti normative urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che al D.M. n.236 del 14/6/1989, fatte salve eventuali deroghe autorizzate ai sensi dell'art.7, comma 5, dello stesso decreto, nonché a quanto indicato nella domanda di contributo.

4. L'Ufficio competente, dopo l'avvenuta comunicazione di fine lavori e la trasmissione della documentazione di cui al precedente punto, richiede un secondo sopralluogo al Settore Manutenzione Alloggi per accertare l'effettiva realizzazione delle opere, in conformità alle indicazioni contenute nella domanda di contributo. Detto sopralluogo sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta di II sopralluogo a firma del Responsabile del Procedimento, fatta salva la possibilità, da parte dell'Ufficio tecnico, di richiedere direttamente all'utente chiarimenti e integrazioni, sospendendosi, in tal caso, i tempi di effettuazione del II sopralluogo. In caso in cui i chiarimenti e le integrazioni richieste non venissero forniti nei termini indicati al richiedente, non verrà effettuato il II sopralluogo. In conseguenza di tale comunicazione il Responsabile del Procedimento procederà a comunicare il diniego del contributo. I termini per ultimare il procedimento, a carico dell'Ufficio Competente, restano sospesi fino alla comunicazione dell'esito del II sopralluogo.

L'esito positivo del secondo sopralluogo è subordinato alla esecuzione delle opere nel rispetto delle normative urbanistiche, edilizie e sanitarie, inclusa la deroga disposta dall'art.3 della Legge 13/89, oltre che del D.M. n.236 del 14/6/1989, salvo deroga autorizzata e in conformità a quanto indicato nella domanda.

5. L'Ufficio competente, a seguito dell'esito del secondo sopralluogo, procede alla erogazione del contributo a coloro che sono stati ammessi a finanziamento di cui alla comunicazione prevista al precedente punto 3. In caso di diniego del contributo, l'Ufficio, prima di procedere alla formalizzazione del diniego motivato, dovrà provvedere alla comunicazione di cui all'art.10 bis della Legge 241/90 e s.m.i.

ART.8 SANZIONI

1. La mancata presentazione della documentazione attestante le spese sostenute mediante fatture quietanzate e della dichiarazione sostitutiva attestante la realizzazione dei lavori in conformità alle vigenti disposizioni di legge, nonché a quanto indicato nella domanda di contributo, entro i termini stabiliti dall'Ufficio competente, comporta il diniego del contributo.

2. Se l'intervento di eliminazione delle barriere architettoniche viene attuato prima della comunicazione al richiedente dell'esito del I sopralluogo ciò comporta il rigetto della istanza.

3. Qualora intervenga il decesso del richiedente, sarà possibile liquidare il contributo agli eredi del de cuius (nell'ipotesi di coincidenza tra soggetto richiedente e soggetto onerato della spesa), ovvero al soggetto onerato della spesa, purché:

- l'esecuzione dei lavori sia successiva alla comunicazione di ammissibilità della domanda ed antecedente al decesso;



- vi sia l'esito positivo del II sopralluogo da parte del Settore Manutenzione Alloggi, anche se successivo al decesso.

4. Qualora la spesa effettivamente sostenuta risulti inferiore a quella ammessa, il contributo viene ridotto conseguentemente secondo i criteri di cui all'art.7;

5. Qualora le opere realizzate e i beni acquistati non risultano conformi alla documentazione allegata alla domanda di contributo, è disposta la revoca dello stesso; allo stesso modo la revoca è disposta in caso di mancato rispetto delle norme urbanistiche, edilizie e sanitarie, oltre che del D.M. n.236 del 14/6/1989, fatta salva la deroga prevista dall'art.3 della Legge 13/89 e l'eventuale deroga autorizzata ai sensi dell'art.7 comma 5 del D.M. 236/1989;

6. Le somme eventualmente recuperate per effetto dei provvedimenti di decadenza, riduzione o revoca del contributo sono utilizzate a scorrimento della graduatoria degli aventi diritto.

ART. 9 NORME FINALI

Il presente disciplinare entra in vigore a seguito della esecutività della Deliberazione che lo approva e si applica ai procedimenti in materia ancora pendenti (anche con contributo non erogato) alla data di entrata in vigore.

Per quanto non esplicitato in questo Disciplinare, faranno fede le normative vigenti in materia.